





## AVVISO COMUNE

Roma, addì 28 ottobre 2010

tra

ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
ANCE		
ANAEPACONFARTIGIANATO,		
CNA COSTRUZIONI,		
FIAE CASARTIGIANI,		
CLAAI,		
ANCPL LEGA,		
FEDERLAVORO CONF COOPERATIVE		
AGCI PRODUZIONE E LAVORO		
ANIEM CONFAPI		
FENEAL UIL,		
FILCA CISL,		
FILLEA CGIL		 Giovanni Cappelletti

Visto l'art. 1, commi 1173 e 1174 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), che disciplina l'introduzione di indici di congruità finalizzati a promuovere la regolarità contributiva;


Visto il tavolo di concertazione per l'edilizia promosso dal Ministero del lavoro in data 5 dicembre 2006;

Visto il punto 6) dell'Agenda relativa ai temi di interesse del settore delle costruzioni, concordata il 31 gennaio 2007 da tutte le parti sociali firmatarie il presente Avviso Comune, con il quale si richiede il recepimento per legge degli indici di congruità che verranno elaborati dalle suddette parti, quali unici soggetti in grado di rappresentare effettivamente le reali esigenze del settore nonché le peculiarità delle lavorazioni che lo caratterizzano


Visto l'art. 118, comma 6-bis del D.Lgs. n. 163/2006, "Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi, forniture"

Le parti concordano quanto segue:

- a) la tabella allegato A – relativa agli indici minimi di congruità - è parte integrante del presente Avviso Comune;
- b) nella tabella sono riportate le percentuali di incidenza del costo del lavoro, comprensivo dei contributi INPS, INAIL e Casse Edili - istituite da una o più associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro firmatarie del contratto collettivo nazionale che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, - ragguagliate all'opera complessiva;
- c) gli indici di congruità di incidenza del costo del lavoro della manodopera sul valore dell'opera ivi contenuti costituiscono percentuali di incidenza minime, al di sotto delle quali scatta la presunzione di non congruità dell'impresa;
- d) in considerazione della rilevante variabilità delle lavorazioni edili e della diversa organizzazione produttiva delle imprese di costruzioni, tali indici devono essere oggetto di un periodo di sperimentazione di dodici mesi, con decorrenza dal 1° gennaio 2011 e termine al 31 dicembre 2011;
- e) al termine del primo semestre di sperimentazione sarà effettuata una verifica sull'andamento della stessa da parte del Comitato della bilateralità;
- f) tale sperimentazione coinvolgerà esclusivamente i lavori che avranno inizio a partire dal 1° gennaio 2011. È stabilito che, per ciò che concerne i lavori privati, così come definiti nell'allegata tabella, la congruità sarà applicata esclusivamente a quelli con entità complessiva dell'opera pari o superiore a € 70.000, entità asseverata mediante autodichiarazione da parte del direttore dei lavori;
- g) le parti sociali danno incarico alla CNCE di effettuare il monitoraggio sul territorio nazionale, al fine di individuare le modalità operative opportune e necessarie per l'applicazione del sistema della congruità da parte delle singole Casse Edili appartenenti al circuito della CNCE;
- h) le parti convengono che durante tutto il periodo della sperimentazione eventuali irregolarità sulla congruità dell'incidenza della manodopera sui lavori non avranno effetto sulla regolarità del Durc;





- i) le parti si danno atto che al termine del periodo di sperimentazione il sistema della verifica della congruità dell'incidenza del costo del lavoro sul valore dell'opera, andrà in vigore a regime a partire dal 1° gennaio 2012, per i lavori che avranno inizio a partire da quella data;
- j) i suddetti indici sono da ritenersi validi esclusivamente allo scopo di avviare una prima e graduale azione di emersione delle imprese irregolari e, pertanto, non dovranno essere utilizzati ad altri fini o comunque quali indicatori per i prezzi degli appalti;
- k) a tale azione dovrà essere affiancata una politica premiale di riduzione del costo del lavoro per le imprese che dimostrino di avere un'incidenza della manodopera appropriata;
- l) l'attestazione di congruità deve essere effettuata dalla Cassa Edile competente, quale unico Ente che possiede i dati concernenti la manodopera occupata in ciascun cantiere, con la medesima procedura di rilascio del DURC, compreso il principio del silenzio assenso per gli istituti pubblici;
- m) a tal fine, è fatto obbligo per l'impresa principale di dichiarare alla Cassa Edile competente il valore dell'opera complessiva, nonché le eventuali imprese subappaltatrici e subaffidatarie;
- n) l'impresa principale risultante non congrua dovrà essere richiamata dalla Cassa Edile e potrà dimostrare, con documentazione appropriata, il raggiungimento della percentuale attraverso costi non registrati in Cassa Edile quali, a titolo esemplificativo, quelli afferenti personale non iscritto in Cassa Edile, fatturazione lavoratori autonomi, noli a caldo, tecnologie avanzate;
- o) nella dimostrazione di cui al punto precedente l'impresa potrà avvalersi dell'assistenza di un rappresentante dell'Associazione datoriale a cui aderisce;
- p) nei lavori pubblici l'attestazione di congruità dovrà essere effettuata in occasione del rilascio del DURC per il saldo finale;
- q) per i lavori privati l'attestazione di congruità dovrà essere effettuata al completamento dell'opera;
- r) le parti sociali sottoscritte provvederanno, comunque, ad osservare la procedura di congruità durante il periodo di sperimentazione, al fine di verificare l'attendibilità degli indici, attraverso il Comitato della Bilateralità, al quale demandare anche eventuali controversie non risolvibili con la procedura di cui sopra, in ciò avvalendosi del supporto tecnico della CNCE;
- s) dal momento in cui il sistema della congruità andrà a regime, il non raggiungimento della congruità comporterà l'emanazione del "documento unico di congruità" irregolare sino alla regolarizzazione con apposito versamento equivalente alla differenza di costo del lavoro necessario per raggiungere la percentuale indicata;
- t) le parti sociali si riservano di definire ulteriori indici per altre lavorazioni, oltre al criterio per la determinazione del valore delle opere private eseguite in conto proprio dalle imprese:



- u) si conferma che la materia è riservata alla competenza delle parti sociali nazionali al fine di garantirne l'uniformità su tutto il territorio nazionale.



Allegata tabella indici di congruità

	CATEGORIE	Percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell'opera
1	OG1 - nuova edilizia civile compresi Impianti e Forniture	14,28 %
2	OG1 - nuova edilizia industriale esclusi Impianti	5,36 %
3	ristrutturazione di edifici civili	22,00 %
4	ristrutturazione di edifici industriali esclusi Impianti	6,69 %
5	OG2 - restauro e manutenzione di beni tutelati	30,00 %
6	OG3 - opere stradali, ponti, etc.,	13,77 %
7	OG4 - opere d'arte nel sottosuolo	10,82 %
8	OG5 - dighe	16,07 %
9	OG6 - acquedotti e fognature	14,63 %
10	OG6 - gasdotti	13,66 %
11	OG6 - oleodotti	13,66 %
12	OG6 - opere di irrigazione ed evacuazione	12,48 %
13	OG7 - opere marittime	12,16 %
14	OG8 - opere fluviali	13,31 %
15	OG9 - impianti per la produzione di energia elettrica	14,23 %
16	OG10 - impianti per la trasformazione e distribuzione	5,36 %
17	OG12 - OG13 - bonifica e protezione ambientale	16,47 %





Addi, 16 novembre 2011

## Comitato della Bilateralità

delibera n. 1/2011

tra

Ance

Anaepa Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Clai

Ancpl-Legacoop, Federlavoro e Servizi Confcooperative, Agci - PL

Aniem

e

Fenea-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL

### SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. Dal prossimo 1° gennaio 2012 le Casse Edili sono tenute ad adottare un modello di denuncia mensile che preveda l'elenco per impresa dei cantieri attivi nel mese di riferimento ed il dettaglio delle ore lavorate in ogni cantiere da parte di ciascun operaio. Dallo stesso mese, in caso di necessità di modifiche non formali alla denuncia inviata, le imprese sono tenute a trasmettere alla Cassa Edile una denuncia integrativa/sostitutiva.
2. Dal mese di aprile 2012 le Casse Edili sono tenute ad attivare un "contatore di congruità" che consenta la comparazione dei livelli minimi (definiti dall'Avviso comune del 23 ottobre 2010) di costo della manodopera per le varie tipologie di lavori con quanto risultante dalla moltiplicazione per 2,5 dell'imponibile contributivo della Cassa Edile riferito agli operai effettivamente impegnati nel cantiere.
3. Dalla stessa data del punto precedente, tutte le Casse Edili attiveranno una fase sperimentale di verifica della congruità della manodopera, utilizzando il richiamato "contatore", non collegata al rilascio del DURC.
4. Nel mese di giugno 2012 il Comitato della bilateralità si incontrerà per la verifica dei risultati della fase di sperimentazione, anche al fine di apportare eventuali modifiche alle procedure operative.
5. Dalla denuncia di competenza relativa al mese di luglio 2012 le imprese avranno l'obbligo di compilare i campi relativi alle indicazioni dei cantieri, secondo quanto previsto al punto 1,

pena la irrecevitabilità della denuncia stessa e la conseguente segnalazione di irregolarità dell'impresa alla BNI.

6. Dal 1° ottobre 2012 i DURC rilasciati dalla Cassa Edile per fine lavori segnaleranno il raggiungimento o meno della congruità del costo della manodopera sul valore dell'opera secondo quanto previsto dal citato Avviso comune delle Associazioni nazionali del settore edile, fermo restando che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, la congruità sarà requisito imprescindibile per il rilascio del Durc regolare
7. Alla CNCE è affidato il compito di fornire alle Casse Edili le indicazioni operative necessarie all'applicazione del presente accordo e a segnalare alle sottoscritte Associazioni eventuali difficoltà applicative o comportamenti difforni alle predette indicazioni da parte degli enti territoriali.

Letto, confermato e sottoscritto

ANCE



CNA COSTRUZIONI



ANAEPA CONFARTIGIANATO



FIAE - CASARTIGIANI



CLAAI - Dipartimento Edilizia



ANCPL-LEGACOOP



FEDERLAVORO E SERVIZI CONFCOOPERATIVE



AGCI - PL




ANIEM



FENEAL-UIL



FILCA-CISL



FILLEA-CGIL



Addì 25 luglio 2012 in Roma

tra

ANCE

ANAEP A CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI, ANCPL  
LEGACOO P, FEDERLAVORO E SERVIZI CONF COOPERATIVE, AGCI PL, ANIEM CONFAPI

e

FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL,

Le parti, incontratesi in adempimento a quanto previsto al punto 4) della delibera n. 1/2011

**concordano quanto segue:**

- ✓ Il punto 5) della delibera n. 1/2011 è sostituito dal seguente: " Fermo restando il vigente obbligo di adozione del modello per le Casse Edili della denuncia per cantiere, dalla denuncia di competenza relativa al mese di gennaio 2013, la non compilazione dei campi obbligatori non permetterà l'inoltro della denuncia stessa".
- ✓ Il punto 6) della delibera n.1/2011 è sostituito dal seguente : " Dal 1° ottobre 2012 le Casse Edili a fine lavori segnaleranno alle imprese il raggiungimento o meno della congruità del costo della manodopera sul valore dell'opera secondo quanto previsto dall'Avviso Comune del 28 ottobre 2010 delle Associazioni nazionali del settore edile, fermo restando che, a decorrere dal 1° ottobre 2013, la congruità sarà requisito imprescindibile per il rilascio del DURC regolare".
- ✓ Alla lettera f) dell'Avviso Comune 28 ottobre 2010 la cifra di 70 mila euro è sostituita dalla cifra 100 mila euro.

Le parti sottoscritte si impegnano affinché a livello territoriale siano immediatamente rese operative le disposizioni di cui alla delibera n.1/2011, come modificata dal presente Accordo, e a tal fine effettueranno specifica verifica sulla complessiva applicazione delle regole della congruità da parte del sistema entro il mese di novembre p.v. .

Letto, confermato e sottoscritto.


ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
COSTRUTTORI EDILI




ANAEP A CONFARTIGIANATO



FENEAL UIL



FILCA CISL



CNA COSTRUZIONI



FILLEA CGIL



FIAE CASARTIGIANI




CLAAI



ANCPL LEGACOOP



FEDERLAVORO E SERVIZI  
CONFCOOPERATIVE



AGCI PL



ANIEM CONFAPI

